

**CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO  
PER LE FORNITURE IN PIÙ SOLUZIONI  
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FNM S.p.A.**



*P. LE CADORNA, 14  
20123 MILANO  
C.F. E P.I.: 00776140154*

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione
03	31/05/2019	Rielaborazione	<i>Avv. Federica Dragotto</i> <i>Avv. Antonio Denora</i>	<i>Avv. Filomena Patrizia Suma</i> <i>Avv. Silvia Di Stefano</i>	<i>Avv. Monica Giugliano</i>

**CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO  
PER LE FORNITURE IN PIÙ SOLUZIONI  
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FNM S.p.A.**

**INDICE**

Articolo 1 -	Definizioni .....	2
Articolo 2 -	Ambito di applicazione .....	4
Articolo 3 -	Osservanza di norme e Ordine di prevalenza.....	5
Articolo 4 -	Impegno di riservatezza.....	5
Articolo 5 -	Oggetto e forma del Contratto.....	5
Articolo 6 -	Termine di esecuzione contrattuale.....	6
Articolo 7 -	Corrispettivo, Fatturazione e Modalità di pagamento.....	6
Articolo 8 -	Revisioni del corrispettivo ed Elenco prezzi .....	7
Articolo 9 -	Modalità di esecuzione della Fornitura e ulteriori obblighi dell'Appaltatore .....	7
Articolo 10 -	Garanzia Definitiva .....	11
Articolo 11 -	Modello 231 e Politica Anticorruzione FNM .....	12
Articolo 12 -	Obblighi dell'Appaltatore sulla tracciabilità dei flussi finanziari .....	13
Articolo 13 -	Obblighi dell'Appaltatore derivanti dal rapporto di lavoro.....	14
Articolo 14 -	Prevenzione per infortuni e sicurezza sul lavoro .....	15
Articolo 15 -	Accesso ai luoghi dell'Appaltatore e della Committente .....	16
Articolo 16 -	Verifiche sulla qualità della Fornitura.....	17
Articolo 17 -	Verifiche sul personale .....	18
Articolo 18 -	Procedura di non conformità .....	19
Articolo 19 -	Completamento della Fornitura e verifica di conformità.....	20
Articolo 20 -	Penali per ritardo.....	20
Articolo 21 -	Ulteriori penali.....	21
Articolo 22 -	Responsabilità dell'Appaltatore per danni e infortuni, Polizza assicurativa e Manleva.....	22
Articolo 23 -	Variazioni al Contratto e Nuovi prezzi.....	26
Articolo 24 -	Cessione dei crediti ed Eccezioni opponibili al cessionario.....	26
Articolo 25 -	Incedibilità del Contratto e subappalto – Modifiche soggettive.....	27
Articolo 26 -	Clausola risolutiva espressa.....	28
Articolo 27 -	Recesso .....	30
Articolo 28 -	Accordo bonario e Transazione .....	31
Articolo 29 -	Foro competente .....	32
Articolo 30 -	Treatmento dei dati personali.....	32
Articolo 31 -	Antimafia .....	33
Articolo 32 -	Trasparenza .....	33
Articolo 33 -	Oneri e Spese.....	34
Articolo 34 -	Lingua.....	34
Articolo 35 -	Comunicazioni e Computo dei termini.....	34
Articolo 36 -	Diritto d'uso dei documenti e del progetto.....	34

## Articolo 1 - Definizioni

1.1. Ai fini del presente capitolato generale d'appalto per le forniture ("**Capitolato**" o "**CGA**"), fatte salve le ulteriori definizioni ivi previste, si intendono per:

- a) **Aggiudicatario o Appaltatore:** il contraente (la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche ovvero i soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero raggruppati in gruppo europeo di interesse economico), che dovrà eseguire la Fornitura (come di seguito definita), anche nel caso in cui il rapporto contrattuale non sorga a seguito di una Procedura (come di seguito definita);
- b) **Beni o Materiale:** i beni oggetto della Fornitura (come di seguito definita);
- c) **Buono d'Ordine o APS:** ordine emesso dalla Committente durante la vigenza del Contratto per richiedere in conformità allo stesso la consegna, entro i tempi e nel luogo nello stesso ordine fissati, di specifiche quantità di Beni rispetto alla quantità complessiva prevista dal Contratto;
- d) **Capitolato Tecnico o CTO:** capitolato contenente la disciplina organizzativa e tecnica della Fornitura (come di seguito definita) oggetto del Contratto (come di seguito definito);
- e) **Codice:** il "Codice dei contratti pubblici", di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) **Codice Civile:** il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) **CIG:** codice identificativo di gara;
- h) **Committente:** FNM S.p.A. o società del Gruppo FNM (come di seguito definito) che commissiona la Fornitura (come di seguito definita);
- i) **Completamento della Fornitura:** il momento in cui tutte le prestazioni oggetto del Contratto (come di seguito definito) sono ultimate, attestato in forma scritta dal Responsabile Tecnico dell'Esecuzione ("**Certificato di Ultimazione della Fornitura**");
- j) **Contratto:** il contratto d'appalto della Fornitura (come di seguito definita), stipulato tra la Committente e l'Appaltatore, comprensivo di tutti i documenti al medesimo allegati ovvero in esso richiamati. Rientrano in tale definizione: gli accordi quadro, e gli ordini secondo il modello informatico di SAP che la Committente trasmette all'Appaltatore per accettazione;
- k) **CUP:** codice unico progetto;
- l) **DRA:** documento rischio appalto che identifica le polizze assicurative (ed i relativi massimali) che l'Appaltatore è tenuto a consegnare ai sensi del Contratto;
- m) **DURC:** documento unico di regolarità contributiva;

- n) **DUVRI**: documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni e sue disposizioni attuative;
- o) **Entrata Merci**: il documento (emesso dalla Committente entro trenta giorni dalla data del DDT) che attesta il positivo esito delle verifiche di cui all'art. 16.2, autorizza il pagamento della fattura e determina l'accettazione dei Beni;
- p) **Fornitura**: l'acquisto di Beni (eventualmente comprensivi di posa in opera e installazione) strumentali ai settori speciali di cui al Codice, la cui consegna deve avvenire in base ai Buoni d'Ordine emessi durante la vigenza del Contratto ovvero alle diverse modalità stabilite nel Contratto;
- q) **Garanzia Definitiva**: la garanzia che l'Appaltatore deve consegnare al momento della sottoscrizione del Contratto ai sensi dell'art. 10;
- r) **Gestione delle Forniture di Prodotti**: l'istruzione operativa della Committente per la gestione della Fornitura (come di seguito definita), eventualmente allegata al CTO;
- s) **Gruppo FNM**: le società soggette a direzione e coordinamento della capogruppo FNM S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile;
- t) **Indirizzo E-mail dell'Organismo di Vigilanza**: l'indirizzo email dell'organismo di vigilanza della Committente da utilizzare per le comunicazioni di cui all'art. 11.1, lettera h). Di seguito l'elenco degli indirizzi email degli organismi di vigilanza di FNM e delle società appartenenti al Gruppo FNM:
  - i) [organismodivigilanza@fnmgroup.it](mailto:organismodivigilanza@fnmgroup.it);
  - ii) [organismodivigilanza@ferrovienord.it](mailto:organismodivigilanza@ferrovienord.it);
  - iii) [organismodivigilanza@fnma.it](mailto:organismodivigilanza@fnma.it);
  - iv) [organismodivigilanza@e-vai.com](mailto:organismodivigilanza@e-vai.com);
  - v) [organismodivigilanza@nording.it](mailto:organismodivigilanza@nording.it);
- u) **Offerta**: congiuntamente l'Offerta Economica e l'Offerta Tecnica (come di seguito definite);
- v) **Offerta Economica**: l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di Procedura;
- w) **Offerta Tecnica**: l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di Procedura;
- x) **Piano della Qualità**: il piano della qualità predisposto dall'Appaltatore anche sulla base delle indicazioni della Committente e in conformità alle linee guida UNI ISO 10005:2007. Il Piano della Qualità, salva diversa previsione contrattuale, si articola nelle seguenti sezioni che l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Committente:
  - i) Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.);
  - ii) Piano della Progettazione (P.d.P.);

- iii) Piano degli Approvvigionamenti (P.d.A.);
  - iv) Piano di Fabbricazione e Controllo (P.F.C.);
  - v) Piano di Attivazione e Messa in Servizio;
  - vi) Piano di Assistenza Tecnica;
- y) **Procedura:** procedimento volto alla selezione dell'Aggiudicatario;
- z) **Responsabile del Procedimento:** uno o più soggetti individuati dalla Committente per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del Contratto. Il Responsabile del Procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale, qualora individuato, del Responsabile Tecnico dell'Esecuzione (come di seguito definito), e, laddove previsto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate;
- aa) **Responsabile Tecnico dell'Esecuzione:** la figura individuata dalla Committente che coincide con la figura del direttore dell'esecuzione prevista dal Codice;
- bb) **Sito Internet:** il sito internet su cui sono pubblicati gli atti di cui all'art. 11.1, lettera a). Di seguito l'elenco dei siti di FNM e delle società appartenenti al Gruppo FNM:
- i) [www.fnmgroup.it](http://www.fnmgroup.it);
  - ii) [www.ferrovienord.it](http://www.ferrovienord.it);
  - iii) [www.fnmautoservizi.it](http://www.fnmautoservizi.it);
  - iv) [www.e-vai.com](http://www.e-vai.com);
  - v) [www.nording.it](http://www.nording.it);
- cc) **Standard Qualitativi:** le prescrizioni inerenti la qualità della Fornitura contenute nel Contratto, elaborate sulla base delle specifiche tecniche di cui al CTO;
- dd) **Verbale di Verifica di Conformità:** il verbale emesso dalla Committente all'esito delle verifiche di cui all'art. 19.

## **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

- 2.1. Il presente Capitolato disciplina i contratti di affidamento di Forniture strumentali ai settori speciali di cui al Codice conclusi tra FNM S.p.A. ovvero una società del Gruppo FNM e l'Appaltatore.
- 2.2. Il presente Capitolato si applica a tutti i contratti di cui all'art. 2.1, il cui importo, al netto dell'IVA, sia inferiore, pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria calcolate secondo quanto previsto dall'art. 35 del Codice.
- 2.3. Nell'ipotesi di contratti misti di forniture e lavori, salva diversa previsione normativa, si applica il presente Capitolato qualora i lavori, ancorché di rilievo

economico superiore all'importo delle forniture, assumano, rispetto a queste ultime, natura accessoria e non costituiscano l'oggetto principale del Contratto.

### **Articolo 3 - Osservanza di norme e Ordine di prevalenza**

- 3.1. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni (legislative e regolamentari), delibere, circolari, prescrizioni, ordini o provvedimenti, comunque denominati, relativi alla Fornitura.
- 3.2. Il Contratto è regolato dalle norme pro tempore vigenti (fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il Codice ove non espressamente derogato, il Codice Civile), nonché dalle disposizioni, delibere, circolari, prescrizioni, ordini o provvedimenti, comunque denominati, emanati dalle Autorità competenti.
- 3.3. Al rapporto contrattuale tra la Committente e l'Appaltatore, fatto salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, si applicano, nel seguente ordine di prevalenza: il Contratto, il presente Capitolato, il CTO.

### **Articolo 4 - Impegno di riservatezza**

- 4.1. L'Appaltatore si impegna a non utilizzare, rivelare o divulgare a terzi, neppure dopo la scadenza del Contratto, informazioni commerciali, tecniche, industriali e/o aziendali relative all'attività della Committente e/o alla Fornitura.
- 4.2. L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti acquisiti nel corso della Procedura e in ragione dell'esecuzione della Fornitura, astenendosi dal divulgarli a terzi.
- 4.3. Le informazioni di natura tecnico-commerciale, ivi inclusi eventuali marchi, brevetti, know how, nonché ogni altra informazione afferente alla Committente, che vengano apprese nel corso della Procedura o dell'esecuzione del Contratto, non devono essere utilizzate, divulgate o rivelate, se non per le attività strettamente necessarie al corretto espletamento della Fornitura. L'obbligo di riservatezza vale altresì una volta esauritosi il rapporto con la Committente nei limiti di un quinquennio dalla cessazione del rapporto stesso.
- 4.4. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi.
- 4.5. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 26.

### **Articolo 5 - Oggetto e forma del Contratto**

- 5.1. Il Contratto ha ad oggetto la corretta e completa esecuzione, da parte dell'Appaltatore, della Fornitura secondo le modalità, le condizioni e i termini ivi previsti.
- 5.2. Il Contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in una delle forme indicate all'art. 32, comma 14, del Codice e specificate nei documenti della Procedura, previa approvazione dell'organo competente, ove necessaria, laddove la sottoscrizione del Contratto non possa essere effettuata da amministratori ovvero procuratori, muniti degli appositi poteri, resi pubblici presso il competente registro delle imprese.

- 5.3. Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti e prestati dall'Appaltatore in sede di Procedura formano parte integrante ed essenziale del Contratto. Ogni modifica relativa a fatti e/o requisiti oggetto di dichiarazione dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore alla Committente.

#### **Articolo 6 - Termine di esecuzione contrattuale**

- 6.1. Il Contratto stabilisce i termini di esecuzione della Fornitura.
- 6.2. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta l'applicazione delle penali per ritardo di cui all'art. 20.

#### **Articolo 7 - Corrispettivo, Fatturazione e Modalità di pagamento**

- 7.1. Il corrispettivo per l'esecuzione della Fornitura è stabilito nel Contratto al netto dell'IVA che sarà dovuta secondo legge.
- 7.2. Salvo diversa previsione del Contratto, non sono previste anticipazioni sul corrispettivo. Qualora prevista, l'anticipazione sarà disciplinata dall'art. 35, comma 18, del Codice.
- 7.3. Salvo diversa previsione del Contratto, l'Appaltatore potrà emettere fattura a seguito della consegna dei Beni che sarà attestata dal documento di trasporto controfirmato dalla Committente ("DDT"). Resta inteso che in mancanza del DDT l'Appaltatore non avrà titolo per emettere fatture e qualora emesse le stesse non verranno pagate, senza che ciò costituisca inadempimento della Committente. Le fatture legittimamente emesse dall'Appaltatore saranno liquidate dalla Committente nel termine di cui all'art. 7.5 e solo a seguito dell'emissione dell'Entrata Merci.
- 7.4. Le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno indicare, oltre alle informazioni ex art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, la quantità e tipologia dei Beni e delle prestazioni effettuate, essere intestate alla Committente e contenere le seguenti ulteriori indicazioni:
- a) numero del Contratto e data dello stesso;
  - b) numero del Buono d'Ordine o APS;
  - c) CIG;
  - d) CUP (ove previsto).
- 7.5. Per le Forniture con posa in opera di importo superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), su ogni fattura la Committente effettuerà, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del Codice una ritenuta di garanzia pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà svincolata decorsi due anni dal Verbale di Verifica di Conformità.
- 7.6. La Committente provvederà alla liquidazione delle fatture legittimamente emesse entro 30 (trenta) giorni fine mese data fattura, fatta salva la diversa previsione contrattuale.
- 7.7. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore acconsente a che la Committente possa compensare i propri debiti derivanti dal Contratto con eventuali crediti nei confronti del medesimo Appaltatore.

- 7.8. Qualora a seguito della compensazione di cui al comma precedente risulti un credito a favore della Committente, quest'ultima potrà escutere la Garanzia Definitiva e/o esperire l'azione ritenuta più conveniente per il recupero del proprio credito.
- 7.9. È in facoltà della Committente sospendere i pagamenti nei seguenti casi:
- a) in pendenza di contestazione nei confronti dell'Appaltatore per inadempienze relative al Contratto o ad altri contratti sottoscritti con il medesimo Appaltatore;
  - b) qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Committente.
- 7.10. In ogni caso, tutti i pagamenti previsti dal Contratto sono subordinati all'esito positivo della verifica del DURC con riferimento ai lavoratori impiegati dall'Appaltatore ai fini dell'erogazione della Fornitura.
- 7.11. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, un soggetto mandante potrà ricevere direttamente i pagamenti solo previa presentazione di dichiarazione liberatoria con sottoscrizione autenticata dalla mandataria ed apposita autorizzazione da parte della Committente.

#### **Articolo 8 - Revisioni del corrispettivo ed Elenco prezzi**

- 8.1. Salvo diversa previsione del Contratto, il corrispettivo di cui all'art. 7.1, si intende fisso ed invariabile, in deroga all'articolo 1664 del Codice Civile. L'Appaltatore dichiara che il corrispettivo è stato determinato tenendo conto di ogni possibile aumento degli oneri, costi e spese relativi alla Fornitura e di assumersi il correlato rischio, che è stato dal medesimo attentamente valutato sia in relazione alla Fornitura che alle sue possibili evoluzioni e che, pertanto, il corrispettivo stabilito è stato considerato congruo, ragionevole e idoneo a remunerare la Fornitura, inclusi gli obblighi e le responsabilità di cui al presente Capitolato.
- 8.2. Il corrispettivo comprende tutti i costi, le spese e gli oneri (ivi inclusi quelli di trasporto) e comunque correlati all'esecuzione della Fornitura a regola d'arte e nel pieno rispetto del Contratto.
- 8.3. La disciplina di cui ai precedenti commi si applica ai prezzi indicati nell'elenco prezzi eventualmente allegato al Contratto.

#### **Articolo 9 - Modalità di esecuzione della Fornitura e ulteriori obblighi dell'Appaltatore**

- 9.1. La Fornitura dovrà essere eseguita con diligenza professionale, a regola d'arte, nel rispetto degli Standard Qualitativi, secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenuti nella documentazione relativa alla Procedura, nel Contratto e secondo gli ordini e le indicazioni impartiti dalla Committente e in ogni caso garantire la funzionalità e idoneità dei Beni allo specifico uso al quale sono destinati. I Beni devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l'altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell'ambiente, della salute

e della sicurezza dell'utilizzatore. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, l'Appaltatore deve procedere al controllo di fabbricazione interna e dichiarare la conformità e l'idoneità dell'impiego dei Beni.

- 9.2. Salvo il caso di eventi di forza maggiore, l'Appaltatore non può sospendere o ritardare la propria prestazione. A tal proposito, gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore se aventi carattere regionale o nazionale. L'insorgere e il cessare di eventi di forza maggiore dovranno essere comunicati alla Committente, entro le 24 (ventiquattro) ore successive, a cura dell'Appaltatore con le modalità di cui all'articolo 35. In caso di sciopero, la predetta comunicazione dovrà essere resa 24 (ventiquattro) ore prima dell'evento e l'Appaltatore dovrà comunque garantire le prestazioni indispensabili ai sensi della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000, ferme restando le detrazioni per le attività non eseguite. Qualora l'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per un periodo superiore a 1 (uno) mese, la Committente potrà recedere dal Contratto, senza che ciò possa costituire il riconoscimento di alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite.
- 9.3. La Fornitura verrà eseguita dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile) in modo da garantire che la Fornitura sia eseguita ai sensi dell'art. 9.1. A tal fine, l'Appaltatore si obbliga a:
- a) mantenere le condizioni offerte in sede di Procedura per l'intera durata del Contratto, senza alcuna possibilità di modifica dei termini, modalità di esecuzione della Fornitura, prezzi e condizioni;
  - b) osservare tutte le disposizioni (legislative e regolamentari), delibere, circolari, prescrizioni, ordini o provvedimenti, comunque denominati, relativi al Fornitura, anche se entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto;
  - c) eseguire gli ordini e le indicazioni impartiti dalla Committente, impegnandosi altresì a darne conoscenza ai propri dipendenti, collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori e subcontraenti;
  - d) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni o assensi comunque denominati necessari per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente;
  - e) nominare un soggetto quale proprio rappresentante nei confronti della Committente per la gestione del Contratto ("**Responsabile del Contratto**"). L'eventuale variazione del Responsabile del Contratto dovrà essere comunicata, con le modalità di cui all'articolo 35, entro le successive 48 (quarantotto) ore dalla variazione stessa;

- f) eseguire la Fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività della Committente e/o di terzi;
- g) comunicare alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 187/1991 e s.m.i., nonché dei propri organi societari;
- h) comunicare alla Committente, a pena di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 26, i nominativi dei subappaltatori o subcontraenti di cui, a qualsiasi titolo, l'Appaltatore si avvalga per l'esecuzione della Fornitura;
- i) proseguire la Fornitura, pur in presenza di contestazioni o ritardo nei pagamenti da parte della Committente, e non sospendere o ritardare la prestazione salvo i casi di forza maggiore;
- j) predisporre tutti gli strumenti e le misure atti a consentire alla Committente, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità della Fornitura al Contratto;
- k) comunicare tempestivamente alla Prefettura ed alle Autorità Giudiziarie tentativi di reato di cui agli articoli 317 (concussione), 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis (corruzione), 346-bis (traffico influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti), 353-bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), nonché ogni altro tentativo di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

9.4. Qualora sia contrattualmente previsto che per l'esecuzione della Fornitura la Committente consegni beni nella propria disponibilità all'Appaltatore, quest'ultimo è obbligato a custodire e conservare i suddetti beni e, compatibilmente con la natura degli interventi da eseguire, a tenerli separati dai beni nella disponibilità dell'Appaltatore e individuarli per mezzo di scritte o cartelli recanti la dicitura "Proprietà" seguita dal nominativo della Committente. Le operazioni di consegna e riconsegna dei beni della Committente dovranno risultare da appositi verbali.

9.5. L'Appaltatore è, in ogni caso, responsabile, in qualità di custode, dei beni consegnati dalla Committente. Pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto, anche nell'ipotesi in cui avarie, smarrimenti, furti, sottrazioni o altri eventi simili derivino da cause di forza maggiore, a reintegrare i beni o loro parti oppure a rimborsarne il valore ai prezzi di mercato.

9.6. L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi esemplificativa e non esaustiva, ferma restando la piena responsabilità dell'Appaltatore per l'esatto adempimento del Contratto medesimo.

#### **Consegna dei Beni**

9.7. Salva diversa previsione del Contratto, la consegna dei Beni deve avvenire a cura, rischio e spese dell'Appaltatore presso il luogo indicato dalla Committente.

9.8. È riconosciuta alla Committente la facoltà di chiedere all'Appaltatore di custodire i Beni per un massimo di tre mesi, senza che ciò possa far sorgere in favore

dell'Appaltatore il diritto ad avanzare compensi, indennizzi o spese di qualunque genere, da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore si impegna a custodire i Beni separatamente da quelli appartenenti all'Appaltatore stesso o a terzi e a individuarli per mezzo di scritte o cartelli recanti il nominativo della Committente. L'Appaltatore risponde della custodia e conservazione dei Beni e in caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni od altri eventi simili, deve provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza dei Beni avariati ed alla sostituzione di quelli mancanti o non riparabili.

#### **Condizionamento, Imballaggio e Protezioni Speciali**

- 9.9. Salva diversa previsione del Contratto, l'Appaltatore è tenuto sotto la sua piena responsabilità e a sue spese al condizionamento, all'imballaggio e alle eventuali protezioni speciali dei Beni.
- 9.10. Il condizionamento, l'imballaggio e le eventuali protezioni speciali devono essere tali da consentire la manipolazione e lo stivaggio senza danni, nonché un'efficace protezione dal deterioramento naturale dei Beni, sia nelle operazioni di carico, scarico e trasporto, sia durante la sosta nei magazzini o negli impianti utilizzati.
- 9.11. Nell'ipotesi in cui le caratteristiche e/o la natura dei Materiali impongono l'osservanza di speciali norme di protezione, l'Appaltatore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni scritte.
- 9.12. L'Appaltatore deve, in ogni caso, evitare l'impiego di sostanze protettive difficilmente asportabili, che impediscano un'agevole manipolazione dei Materiali ovvero che possano risultare nocive per la salute di coloro che, anche occasionalmente, vi entrino in contatto.
- 9.13. Salva diversa previsione del Contratto, gli imballaggi impiegati dall'Appaltatore restano in proprietà della Committente. Nel caso in cui la Committente fornisca imballaggi o recipienti per la consegna dei Beni, l'Appaltatore deve riconsegnarli nello stato in cui li ha ricevuti.

#### **Trasporto e Spedizione**

- 9.14. Salva diversa previsione del Contratto, l'Appaltatore provvede al trasporto o alla spedizione dei Beni con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo ad assicurare l'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Tutti i relativi oneri sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
- 9.15. L'Appaltatore è tenuto a svolgere le operazioni di trasporto e spedizione dei Beni nonché di carico e scarico degli stessi in modo da evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel Contratto nonché alle istruzioni della Committente o da altro incaricato della stessa.
- 9.16. L'Appaltatore, su richiesta della Committente, è tenuto, inoltre, a dare comunicazione di ogni trasporto o spedizione alla Committente, indicando gli estremi, il numero dei colli e il loro contenuto, nonché il nominativo dell'eventuale trasportatore o spedizioniere.

- 9.17. Il trasporto o la spedizione dei Beni, comunque effettuato, avviene a cura, rischio e spese dell'Appaltatore, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da incaricato della Committente.
- 9.18. Le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul documento di trasporto non hanno valore liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Committente ai sensi del Contratto.

#### **Garanzie tecniche e di buona esecuzione**

- 9.19. L'Appaltatore è tenuto a garantire che i Beni rispondano agli Standard Qualitativi, siano esenti da vizi e/o difetti che li rendano non conformi alle prescrizioni tecniche disciplinate dalla normativa vigente, inidonei all'uso cui sono destinati o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
- 9.20. Salvo diversa previsione del Contratto, le garanzie di cui al presente articolo hanno una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi naturali consecutivi, decorrenti dalla data della relativa Entrata Merci.
- 9.21. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore è tenuto a riparare o sostituire, a propria cura e spese, i Beni o le parti di essi che dovessero risultare avariati, danneggiati o comunque non idonei all'uso.
- 9.22. In relazione alla natura e all'entità dei vizi o dei difetti riscontrati la Committente può disporre una corrispondente riduzione del corrispettivo dovuto, fatta salva l'applicazione delle penali di cui agli artt. 20 e 21 e ferma la facoltà di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 26.
- 9.23. Nei casi di necessità o urgenza, o in assenza di sollecito riscontro da parte dell'Appaltatore, la Committente potrà provvedere alla risoluzione dei vizi e/o difetti riscontrati, ponendo i relativi costi e spese a carico dell'Appaltatore. Rimane salva la facoltà per la Committente di escutere la Garanzia Definitiva nonché il diritto della stessa al risarcimento del maggior danno.

#### **Articolo 10 - Garanzia Definitiva**

- 10.1. L'Appaltatore ha l'obbligo di costituire per la sottoscrizione del Contratto a favore della Committente, entro il termine fissato da quest'ultima, una garanzia denominata "**Garanzia Definitiva**", ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del Codice. La Garanzia Definitiva deve essere conforme agli schemi tipo di cui all'art. 103 del Codice.
- 10.2. La Garanzia Definitiva non è dovuta nel caso di Fornitura di importo pari o inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila).
- 10.3. Rimane salva per la Committente la facoltà di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno a fronte dell'inesatto adempimento, del ritardo nell'adempimento ovvero dell'inadempimento dell'Appaltatore.
- 10.4. Ai fini dello svincolo della Garanzia Definitiva, gli effetti collegati all'emissione del certificato di regolare esecuzione contenuti nell'art. 103 del Codice e negli schemi tipo di cui al citato articolo, devono intendersi riferiti all'emissione del Verbale di Verifica di Conformità.

- 10.5. La Garanzia Definitiva ovvero la quota residua, nel caso di svincolo progressivo, cessa di avere effetto, con conseguente restituzione all'Appaltatore, alla data di emissione del Verbale di Verifica di Conformità a seguito dell'esito positivo delle verifiche preordinate all'emissione dello stesso e a condizione che i) il DURC sia regolare, ii) non risultino irregolarità relativamente a pagamenti di imposte e tasse, iii) non siano pendenti contestazioni o controversie. Allo scadere del dodicesimo mese dalla data di Completamento della Fornitura risultante dal Certificato di Ultimazione della Fornitura, la Garanzia Definitiva sarà automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.
- 10.6. Ad integrazione dell'art. 103, comma 1, del Codice, nel caso in cui, durante la vigenza del Contratto, la Garanzia Definitiva sia venuta meno in tutto o in parte l'Appaltatore dovrà reintegrarla nell'importo che la stessa aveva al momento dell'evento che ha causato l'escussione; il predetto reintegro dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha causato l'escussione. In caso di inottemperanza, la Committente potrà reintegrarla a valere sul corrispettivo da versare all'Appaltatore oppure risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 26. È riconosciuta all'Appaltatore la facoltà di opporsi alla richiesta di reintegrazione unicamente nell'ipotesi in cui per effetto del reintegro l'importo complessivo della Garanzia Definitiva dovesse superare l'importo della Garanzia Definitiva al netto dell'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 10.7. È in ogni caso riservata alla Committente la facoltà di stabilire nel Contratto, in relazione alle caratteristiche, dimensioni e complessità delle prestazioni ivi previste, l'obbligo dell'Appaltatore a stipulare ulteriori garanzie ovvero di prevedere una maggiore durata delle stesse.
- 10.8. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 26.

#### **Articolo 11 - Modello 231 e Politica Anticorruzione FNM**

- 11.1. Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore dichiara:
- a) di essere a conoscenza del Decreto Legislativo n. 231/01 ("**Decreto 231**"), nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231 ("**Modello 231**"), del Codice Etico e di Comportamento ("**Codice Etico**") e della Politica Anticorruzione FNM ("**Politica**") adottati dalla Committente così come pubblicati sul proprio Sito Internet;
  - b) di aver compreso il contenuto del Modello 231, del Codice Etico e della Politica;
  - c) di impegnarsi, anche per conto dei dipendenti, soci, amministratori, fornitori, agenti, consulenti, collaboratori e ausiliari propri e delle proprie società controllate, partecipate e/o collegate, a non porre in essere alcuna condotta che violi il contenuto del Decreto 231, del Modello 231, del Codice Etico e della Politica;
  - d) di essere a conoscenza che il Decreto 231, il Modello 231, il Codice Etico e la Politica proibiscono il compimento di qualsivoglia tipo e forma di atto corruttivo; in particolare, di impegnarsi a non compiere alcun atto

corruttivo direttamente o indirettamente utilizzando pagamenti o “cose di valore” così come definiti nella Politica;

- e) di non aver mai effettuato pagamenti per fini corruttivi e di non aver mai proposto, promesso o consegnato direttamente o indirettamente “cose di valore” così come definite nella Politica;
- f) di non essere mai stato condannato in procedimenti penali concernenti i reati contemplati nel Decreto 231 e di non avere procedimenti giudiziari in corso, impegnandosi altresì ad informare senza indugio la Committente di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri Manager (come definiti nella Politica), in qualità di indagati o imputati, in procedimenti inerenti il Decreto 231;
- g) di non aver mai riportato condanne per la violazione di norme contro la corruzione e di non avere procedimenti giudiziari in corso, impegnandosi altresì ad informare senza indugio la Committente di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri Manager (come definiti nella Politica) in qualità di indagati o imputati, in procedimenti penali concernenti reati di corruzione;
- h) di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Indirizzo E-mail dell’Organismo di Vigilanza della Committente qualunque fatto di cui dovesse venire a conoscenza, posto in essere in violazione del Decreto 231, del Modello 231, del Codice Etico e della Politica, obbligandosi a fornire qualsivoglia informazione e documentazione richiesta dalla Committente;
- i) di impegnarsi ad inserire nei contratti con i propri sub-contraenti specifiche clausole attraverso le quali i sub-contraenti dichiarino di aver preso visione e conoscere il Decreto 231, il Modello 231, il Codice Etico e la Politica e di obbligarsi al rispetto degli stessi;
- j) di prendere atto che qualsivoglia violazione del Decreto 231, del Modello 231, del Codice Etico e della Politica è considerata quale inadempimento degli obblighi contrattuali e che pertanto potrà comportare la risoluzione del Contratto ex art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Inoltre si impegna a manlevare la Committente da qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante, conseguente o comunque connessa a tale violazione.

## **Articolo 12 - Obblighi dell’Appaltatore sulla tracciabilità dei flussi finanziari**

- 12.1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara di conoscere esattamente.
- 12.2. L’Appaltatore è tenuto altresì a: (a) comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, art. 3, della Legge n. 136/2010 entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; (b) comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; (c) comunicare ogni modifica relativa ai dati

trasmessi; (d) indicare nei documenti fiscali e di contabilità il CIG e, ove previsto, il CUP.

- 12.3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- 12.4. L'Appaltatore è tenuto – a pena di nullità del Contratto – ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subappalto e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell'ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni un'apposita clausola con la quale il subappaltatore e ciascun subcontraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata Legge n. 136/2010.
- 12.5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la Prefettura / Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente.
- 12.6. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 26.

### **Articolo 13 - Obblighi dell'Appaltatore derivanti dal rapporto di lavoro**

- 13.1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri dipendenti, impiegati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della Fornitura, nonché delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nell'arco della durata del Contratto.
- 13.2. L'Appaltatore è tenuto ad applicare il suddetto contratto collettivo di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione ed anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- 13.3. Qualsiasi sostituzione o modifica del contratto collettivo applicato al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà essere immediatamente comunicata alla Committente e non potrà comportare la revisione del corrispettivo o dei prezzi indicati nell'elenco di cui all'articolo 8. Ne consegue che l'eventuale aumento del costo della manodopera impiegata nell'esecuzione del Contratto, sarà interamente a carico dell'Appaltatore.
- 13.4. In caso di inadempienza risultante dal DURC relativo a personale dell'Appaltatore e/o del subappaltatore la Committente, ai sensi degli artt. 30, comma 5/5 bis, e 105 del Codice, trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) di cui all'art. 7.7; le ritenute possono essere svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del Verbale di Verifica di Conformità, previo rilascio del DURC regolare.

- 13.5. L'Appaltatore dovrà adempiere, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, all'obbligo inerente alle assicurazioni del personale contro gli infortuni, esibendo prima dell'inizio della Fornitura le relative polizze di copertura per l'intero periodo di validità del Contratto, nonché alle assicurazioni sociali, di malattia ed al versamento dei prescritti contributi e ad ogni altro adempimento stabilito dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi applicabili.
- 13.6. L'Appaltatore garantisce che il personale tutto è coperto da polizza continuativa I.N.A.I.L. e da adeguata polizza suppletiva ed integrativa stipulata con primaria compagnia assicurativa per danni non coperti dall'I.N.A.I.L., nonché per eventuali infortuni occorsi al personale dei subappaltatori; l'Appaltatore esonera la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità e/o danno connesso ad eventuali infortuni sul lavoro, con espressa rinuncia della compagnia assicurativa a rivalersi nei confronti della Committente e suoi dipendenti consulenti, collaboratori e ausiliari anche in caso di vincolo di solidarietà. In ogni caso, l'Appaltatore si impegna a sollevare la Committente dai danni conseguenti e connessi all'eventuale regresso esercitato dalla compagnia assicurativa.
- 13.7. L'Appaltatore è, inoltre, obbligato al versamento dei contributi per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al personale per ferie, gratifiche e ad ogni altro titolo in conformità a quanto disposto dal contratto collettivo di cui all'art. 13.1..
- 13.8. In caso di accertata inottemperanza agli obblighi sopra elencati, la Committente contesterà per iscritto tale inadempimento all'Appaltatore secondo la procedura di cui all'art. 30, comma 6, del Codice. La Committente potrà richiedere all'Appaltatore, che non potrà esimersi, l'esibizione in originale o copia, dei libretti di lavoro, delle lettere di assunzione, dei listini paga e delle ricevute dei versamenti dei contributi relativi al personale impiegato nel Contratto.
- 13.9. Ferme restando le responsabilità e le manleve previste nel Contratto, l'Appaltatore riconosce sin d'ora alla Committente il beneficio della preventiva escussione in caso di azione giudiziaria promossa dai lavoratori o dall'INPS per mancato pagamento da parte dell'Appaltatore o di ciascuno degli eventuali subappaltatori di trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché di contributi previdenziali e di premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del Contratto.
- 13.10. Nel caso di violazione anche di uno degli obblighi di cui al presente articolo la Committente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 26.

#### **Articolo 14 - Prevenzione per infortuni e sicurezza sul lavoro**

- 14.1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
- 14.2. L'Appaltatore pertanto assume, tra l'altro, l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni giuridiche e di normativa tecnica che sono contenute e richiamate

nei D.P.R. n. 547 del 27/04/1955 e n. 303 del 19/03/1956, nonché nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle cautele e misure che la prudenza, diligenza e perizia impongono per ogni Fornitura.

- 14.3. L'Appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche generali e speciali (comprese le normative ex ENPI, UNIFER, UNI, C.E.I., UNEL), che siano comunque riferibili alla prevenzione infortuni e all'igiene del lavoro.
- 14.4. L'Appaltatore si dichiara consapevole dei rischi specifici connessi all'attività in cui opera ed alla Fornitura e si impegna a predisporre di conseguenza tutti i mezzi di protezione e prevenzione necessari ed opportuni. Sarà compito pertanto dell'Appaltatore emettere le disposizioni di sicurezza, oltre a quelle indicate dalla Committente, che siano necessarie e/o opportune in rapporto alla specificità delle prestazioni, all'esperienza ed all'evoluzione tecnica, in modo da tutelare il proprio personale, quello della Committente e qualunque terzo abbia accesso ai luoghi di lavoro.
- 14.5. L'Appaltatore dovrà applicare tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte dalla legislazione in vigore nel periodo di esecuzione del Contratto.
- 14.6. L'Appaltatore è tenuto a conformarsi alle istruzioni ed indicazioni che la Committente dovesse impartire, osservando le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene e sicurezza del lavoro, senza che ciò comporti per l'Appaltatore esonero dalle proprie responsabilità.
- 14.7. Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, ove previsto, dovrà essere allegato al Contratto, di cui andrà a costituire parte integrante ed essenziale, il DUVRI. Detto documento dovrà essere elaborato dalla Committente in cooperazione con l'Appaltatore ed è relativo alle interferenze delle prestazioni a carico dell'Appaltatore con l'ambiente in cui si trova ad operare e con l'attività propria della Committente.
- 14.8. L'Appaltatore si impegna a cooperare, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, con la Committente che provvede alla predisposizione e all'aggiornamento del DUVRI. Restano esclusi dal DUVRI i rischi specifici propri dell'Appaltatore.
- 14.9. L'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente il DUVRI ed ogni suo eventuale aggiornamento.
- 14.10. Restano a carico dell'Appaltatore eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di conformarsi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro entrata in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto.
- 14.11. Nel caso di violazione anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo la Committente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 26.

#### **Articolo 15 - Accesso ai luoghi dell'Appaltatore e della Committente**

- 15.1. La Committente ha la facoltà di accedere ai luoghi dell'Appaltatore, nonché degli eventuali subappaltatori o subcontraenti, presso i quali si dovranno svolgere le attività disciplinate dal Contratto ove tale accesso sia necessario per svolgere le verifiche di cui agli artt. 13, 14, 16 e 17.

- 15.2. L'immissione dell'Appaltatore nei luoghi della Committente presso i quali si dovranno svolgere le attività disciplinate dal Contratto, sarà subordinata alla redazione di un verbale sottoscritto dal Responsabile Tecnico dell'Esecuzione.
- 15.3. Il personale dell'Appaltatore addetto all'esecuzione delle prestazioni sarà munito di cartellino identificativo.
- 15.4. La Committente è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per infortuni o danni che l'Appaltatore, o sui dipendenti, ausiliari o subcontraenti, possano per qualsiasi causa subire durante l'accesso ai luoghi della Committente.
- 15.5. Qualsiasi controllo e/o attività di sorveglianza venisse svolta dalla Committente non esonera sotto alcun profilo l'Appaltatore dalle proprie responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

#### **Articolo 16 - Verifiche sulla qualità della Fornitura**

- 16.1. La Committente ha facoltà di verificare, durante l'esecuzione del Contratto, la rispondenza tra quanto dichiarato dall'Appaltatore o verificato dalla Committente in fase di Procedura e le concrete modalità attuative della Fornitura.
- 16.2. I Beni consegnati saranno sottoposti a verifica di qualità volta ad accertare che la Fornitura sia stata eseguita nel rispetto del Contratto, degli Standard Qualitativi e secondo le specifiche tecniche del settore di appartenenza della Fornitura come disciplinate dalla normativa applicabile ("**Verifica di Qualità**").
- 16.3. Ai fini della Verifica di Qualità, la Committente avrà facoltà di accertare:
  - a) il numero medio annuo del personale impiegato per l'espletamento della Fornitura;
  - b) la corrispondenza del personale, circa la quantità e le qualifiche, a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di Procedura, oltre alle verifiche di cui all'art. 17;
  - c) le misure di gestione ambientale che l'Appaltatore adotta nell'espletamento della Fornitura (quali, a titolo esemplificativo, il sistema EMAS);
  - d) il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi sullo stesso gravanti ai sensi degli artt. 11, 13 e 14;
  - e) il possesso del DURC regolare;
  - f) che i materiali ed i prodotti utilizzati per lo svolgimento della Fornitura siano conformi ai requisiti previsti nel Contratto o nelle specifiche tecniche di settore.
- 16.4. Ove previsto dal Contratto e, comunque, nelle Forniture eseguite in assicurazione di qualità l'Appaltatore è obbligato a presentare alla Committente, per la relativa approvazione, il Piano della Qualità, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del Contratto o nel diverso termine ivi previsto.
- 16.5. Nelle Forniture eseguite in assicurazione di qualità, ai fini della Verifica di Qualità, la Committente avrà facoltà di eseguire, in ogni momento, tutte le verifiche previste dalla Gestione delle Forniture di Prodotti all'esito delle quali

emetterà il relativo rapporto, nel quale saranno indicate le eventuali non conformità che l'Appaltatore dovrà gestire secondo quanto previsto nella stessa Gestione delle Forniture di Prodotti, in mancanza la Committente avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 26.

- 16.6. Le verifiche di cui al presente articolo potranno essere svolte dalla Committente nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti dell'Appaltatore.
- 16.7. Per lo svolgimento delle Verifiche di Qualità la Committente potrà avvalersi, a proprie spese, di enti, autorità od organi certificatori.
- 16.8. Nel caso di Forniture pluriennali, la Committente ha facoltà di richiedere l'aggiornamento delle attestazioni e delle dichiarazioni dell'Appaltatore di cui all'art.16.1 al fine di verificare che il medesimo sia in grado di garantire la qualità della Fornitura.
- 16.9. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 16.5, nel caso in cui le Verifiche di Qualità rivelino la non rispondenza a quanto previsto nel presente articolo, la Committente avvierà la procedura di non conformità di cui all'art. 18. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore a quanto prescritto dalla Committente in sede di procedura di non conformità conferirà a quest'ultima la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 26.

#### **Articolo 17 - Verifiche sul personale**

- 17.1. Tutto il personale adibito alla Fornitura, compreso il Responsabile del Contratto, dovrà risultare idoneo, affidabile e qualificato per l'assolvimento degli obblighi previsti nel Contratto, essere direttamente assunto dall'Appaltatore ed impiegato nei modi consentiti dalla normativa applicabile ed incontrare il gradimento della Committente, che avrà la facoltà di chiederne, con atto motivato, la sostituzione in qualunque momento.
- 17.2. L'Appaltatore dovrà presentare, all'inizio della Fornitura, l'elenco nominativo del personale che intende impiegare nell'esecuzione della stessa e si impegna a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi in corso di esecuzione del Contratto. Tale elenco dovrà indicare i nominativi, data e luogo di nascita, titolo di studio o professionale, mansioni da svolgere ai fini della Fornitura.
- 17.3. L'Appaltatore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica, dell'adeguatezza e idoneità professionali del personale impiegato nell'esecuzione del Contratto rispetto alle esigenze della Committente e non avrà diritto ad alcun incremento del corrispettivo, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.
- 17.4. In ogni momento la Committente potrà svolgere una o più verifiche sul personale dell'Appaltatore, redigendo un verbale che comprovi la verifica eseguita. In particolare, la Committente avrà facoltà di verificare:
  - a) la corrispondenza del numero del personale impiegato rispetto a quanto dichiarato in sede di Procedura;

- b) la corrispondenza delle ore di lavoro, complessive o parziali, prestate dal personale impiegato rispetto a quelle dichiarate in sede di Procedura;
  - c) il rispetto degli Standard Qualitativi con specifico riferimento alle mansioni attribuite al personale in relazione alle loro qualifiche o titoli.
- 17.5. La Committente ha la facoltà di eseguire verifiche e accertamenti circa la tutela ed il trattamento normativo ed economico del personale dell'Appaltatore indipendentemente da quelli spettanti al Ministero competente.
- 17.6. Le violazioni degli obblighi facenti carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo comporterà l'avvio della procedura di non conformità di cui all'art. 18. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore a quanto prescritto dalla Committente in sede di procedura di non conformità potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 26.

### **Articolo 18 - Procedura di non conformità**

- 18.1. Qualora, ad esito delle verifiche di cui ai precedenti artt. 16 e 17, emergano violazioni dell'Appaltatore la Committente avvierà la procedura di non conformità di cui al presente articolo ove non valuti di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 26.
- 18.2. La Committente invierà, con le modalità di cui all'art. 35, una contestazione scritta all'Appaltatore mediante compilazione del rapporto di non conformità, trasmesso dal Responsabile Tecnico dell'Esecuzione, contenente i termini, ed eventualmente le modalità, per la risoluzione della violazione. Nel caso in cui il Contratto preveda che la contestazione debba avvenire in contraddittorio tra le parti, il rapporto di non conformità verrà consegnato al Responsabile del Contratto che dovrà sottoscriverlo per ricevuta. Il rifiuto di sottoscrizione da parte del Responsabile del Contratto attestato dal Responsabile Tecnico dell'Esecuzione equivarrà alla ricezione del rapporto di non conformità.
- 18.3. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi a quanto prescritto nel rapporto di non conformità, nel termine assegnatogli, che non potrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni (decorrenti dalla data di ricezione del predetto rapporto), garantendo la continuità della Fornitura. Per specifiche fattispecie si potrà prevedere un termine minore di 10 giorni. L'Appaltatore potrà comunicare per iscritto, a pena di decadenza nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento del rapporto di non conformità, le proprie osservazioni e contestazioni, trasmesse con le modalità di cui all'art. 35 oppure a mani (con sottoscrizione per ricevuta da parte della Committente).
- 18.4. Le osservazioni e contestazioni di cui al comma precedente si intenderanno condivise dalla Committente soltanto se espressamente accettate in forma scritta.
- 18.5. Qualora l'Appaltatore non faccia pervenire le proprie osservazioni e contestazioni nel termine sopra previsto ovvero le faccia pervenire oltre il suddetto termine, nonché nel caso in cui la Committente si sia pronunciata negativamente sulle osservazioni e contestazioni dell'Appaltatore, e in entrambi i casi l'Appaltatore non si conformi a quanto prescritto nel rapporto di non

conformità, la Committente applicherà le penali di cui all'art. 21, salva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 26.

- 18.6. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, nei casi di necessità o urgenza, o in assenza di riscontro da parte dell'Appaltatore, la Committente avrà la facoltà di provvedere direttamente alla risoluzione della non conformità, con addebito all'Appaltatore delle relative spese e costi. La Committente avrà la facoltà di escutere la Garanzia Definitiva, fatto comunque salvo il risarcimento del danno.

#### **Articolo 19 - Completamento della Fornitura e verifica di conformità**

- 19.1. Al Completamento della Fornitura, indipendentemente dalle verifiche eventualmente eseguite durante l'esecuzione del Contratto di cui agli artt. 16 e 17, le prestazioni oggetto della Fornitura devono essere sottoposte a verifica di conformità, all'esito della quale la Committente emetterà il Verbale di Verifica di Conformità.
- 19.2. La verifica di conformità è svolta da personale incaricato dalla Committente o da organismi e/o soggetti da quest'ultima designati per accertare che l'oggetto del Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito in conformità al Contratto ed a quanto dichiarato e/o accertato in sede di Procedura.
- 19.3. Nella verifica di conformità si tiene conto della risoluzione con esito positivo delle non conformità eventualmente contestate durante l'esecuzione del Contratto nonché dei risultati delle verifiche di cui ai precedenti artt. 16 e 17.
- 19.4. Ove la verifica di conformità di cui al presente articolo dia esito positivo, essendo accertata la conformità della Fornitura a quanto previsto nell'art. 19.2, si emetterà il Verbale di Verifica di Conformità.
- 19.5. Ove la verifica di conformità dia esito negativo si applicherà quanto previsto all'art. 18.

#### **Articolo 20 - Penali per ritardo**

- 20.1. In caso di ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 6, fatto salvo il diritto della Committente al maggior danno, saranno applicate all'Appaltatore le seguenti penali:
- a) nel caso di ritardo superiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, dall'ottavo giorno al quattordicesimo giorno l'importo della penale sarà pari allo 0,005 (zero virgola zerozerocinque) del corrispettivo previsto nel Contratto, per ogni giorno o frazione;
  - b) dal quindicesimo giorno al trentesimo giorno, l'importo della penale sarà pari allo 0,01 (zero virgola zerouno) del corrispettivo previsto nel Contratto, per ogni giorno o frazione;
  - c) dal trentunesimo giorno in poi, l'importo della penale sarà pari allo 0,015 (zero virgola zeroquindici) del corrispettivo previsto nel Contratto, per ogni giorno o frazione.
- 20.2. L'ammontare totale delle penali è convenuto nei limiti del 10% (dieci per cento) del corrispettivo del Contratto. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 20.7,

- nell'ipotesi in cui l'ammontare totale delle penali superi il 10% (dieci per cento) la Committente avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 26.
- 20.3. L'applicazione delle penali avverrà in via automatica al semplice verificarsi del ritardo, senza necessità di alcuna notifica o comunicazione da parte della Committente.
- 20.4. La mancata applicazione delle penali da parte della Committente non equivale ad esonero dell'Appaltatore dalla responsabilità per il ritardo e non fa venire meno il diritto della Committente al risarcimento dei danni.
- 20.5. Il pagamento della penale da parte dell'Appaltatore avverrà a seguito di emissione da parte della Committente di fattura esclusa dal campo IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 633/1972.
- 20.6. La Committente potrà: i) trattenere dal corrispettivo maturato dall'Appaltatore l'importo della penale fino alla scadenza del Contratto e compensare il proprio credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo; ii) compensare in corso di esecuzione del Contratto il credito derivante dalla penale con quanto dovuto all'Appaltatore; iii) escutere la Garanzia Definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, per l'importo corrispondente al credito derivante dalla penale.
- 20.7. La Committente ha la facoltà di stabilire nel Contratto un termine massimo di ritardo superato il quale il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 26.

#### **Articolo 21 - Ulteriori penali**

- 21.1. La Committente, fatto salvo il diritto al maggior danno ed alle penali di cui all'art. 20, avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore ulteriori penali laddove quest'ultimo non si sia conformato a quanto prescritto nel rapporto di non conformità. Tali ulteriori penali si determinano come segue:
- a) 0,01 (zero virgola zerouno) del corrispettivo previsto nel Contratto, nell'ipotesi di non corrispondenza tra il personale impiegato nell'espletamento della Fornitura e quello dichiarato in sede di Procedura. Tale penale verrà applicata per ogni persona in meno impiegata o per ogni persona che non abbia le qualifiche, i titoli o le professionalità dichiarate in sede di Procedura;
  - b) per ogni difformità in difetto tra le ore di lavoro offerte in sede di Procedura e quelle concretamente effettuate in ciascun anno:
    - i) 0,01 (zero virgola zerouno) del corrispettivo previsto nel Contratto, dalla quinta ora, o frazione, di lavoro (inclusa) in meno fino alla quindicesima ora (esclusa) in meno;
    - ii) 0,02 (zero virgola zerodue) del corrispettivo previsto nel Contratto, dalla quindicesima ora, o frazione, (inclusa) di lavoro in meno fino alla 30° ora (esclusa) in meno;
    - iii) 0,03 (zero virgola zerotre) del corrispettivo previsto nel Contratto, dalla trentesima ora, o frazione, (inclusa) di lavoro in meno in poi;

- c) 0,01 (zero virgola zero) del corrispettivo previsto nel Contratto per ogni non conformità diversa da quelle indicate ai punti a) e b) che precedono.
- 21.2. Le penali di cui alle precedenti lettere a), b) e c) possono trovare applicazione congiuntamente.
- 21.3. L'applicazione di ogni penale è giornaliera. Le frazioni di giorno sono da computarsi come giorni interi. Ai fini del calcolo della penale si considererà il periodo di tempo ricompreso tra l'evento che ha determinato l'applicazione della penale e l'eliminazione del fatto che ne ha determinato l'applicazione.
- 21.4. L'ammontare totale delle penali è convenuto nei limiti del 10% (dieci per cento) del corrispettivo del Contratto. Nell'ipotesi in cui l'ammontare totale delle penali superi il 10% (dieci per cento) la Committente avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 26.
- 21.5. La mancata applicazione delle penali da parte della Committente non equivale ad esonero dell'Appaltatore dalla responsabilità e non fa venire meno il diritto della Committente al risarcimento dei danni.
- 21.6. Il pagamento della penale da parte dell'Appaltatore avverrà a seguito di emissione da parte della Committente di fattura esclusa dal campo IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 633/1972.
- 21.7. La Committente potrà: i) trattenere dal corrispettivo maturato dall'Appaltatore l'importo della penale fino alla scadenza del Contratto e compensare il proprio credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo; ii) compensare in corso di esecuzione del Contratto il credito derivante dalla penale con quanto dovuto all'Appaltatore; iii) escutere la Garanzia Definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, per l'importo corrispondente al credito derivante dalla penale.
- 21.8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non solleva in ogni caso l'Appaltatore dall'obbligo di adempiere al Contratto.

## **Articolo 22 - Responsabilità dell'Appaltatore per danni e infortuni, Polizza assicurativa e Manleva**

- 22.1. L'Appaltatore assume ogni più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento occorrere alle persone e/o alle cose della Committente e suoi aventi causa, nonché a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione della Fornitura, anche se riconducibili ad azioni da parte di terzi nominati dall'Appaltatore inclusi subappaltatori e subcontraenti.
- 22.2. L'Appaltatore si impegna a tenere totalmente manlevata ed indenne la Committente da qualsiasi pretesa di terzi connessa con l'esecuzione della Fornitura, avanzata anche in sede giudiziale, nonché da qualsiasi costo, spesa e/o onere connesso e/o derivante dalla stessa. A tal fine l'Appaltatore accetta che in tali casi la Committente possa procedere alla compensazione di cui all'art. 7.6.

- 22.3. Salva diversa previsione del Contratto, nelle ipotesi di Fornitura senza posa in opera l'Appaltatore non sarà tenuto a consegnare alla Committente le polizze assicurative di cui ai commi successivi, ad esclusione dell'art. 22.16.
- 22.4. All'atto della stipula del Contratto, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente le polizze assicurative di cui ai successivi commi, conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 del Codice, stipulate con primaria compagnia assicurativa, i cui massimali sono definiti nel DRA, che potrà prevedere deroghe in aumento e/o in diminuzione rispetto ai massimali indicati di seguito.
- 22.5. Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ("RCT"). Una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi, per danni a persone (morte o lesioni personali) e a cose (mobili ed immobili) di terzi, ivi compresi i dipendenti, gli ausiliari, i collaboratori, i consulenti, i rappresentati e le cose della Committente, con un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
- L'RCT dovrà prevedere anche la clausola "postuma da lavoro eseguito" a garanzia dei danni che dovessero avvenire, dopo la consegna, per errata o difettosa manutenzione, riparazione o lavoro eseguito; tale estensione dovrà cessare non prima di 24 (ventiquattro) mesi dal termine dei relativi interventi. Devono essere inclusi nella garanzia assicurativa i danni al bene oggetto di tali interventi.
- 22.6. Polizza assicurativa Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO"). Una polizza assicurativa per gli infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio delle attività svolte in esecuzione del Contratto con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), con un limite per prestatore non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
- 22.7. Le polizze di cui sopra avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del Contratto e per tutta durata dello stesso, fatta salva l'estensione del periodo di garanzia di cui all'art. 22.5.
- 22.8. Polizza Contractor's All Risks ("CAR"). Una polizza assicurativa per i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà prevedere: una "Sezione A" relativa alla copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione, compresa la garanzia di manutenzione e una "Sezione B" relativa alla copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere di cui ai commi 22.9 e 22.10.

Nella *Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione* - dovrà essere prevista la copertura assicurativa per:

- a) Partita 1 – danni alle opere oggetto della Fornitura per una somma assicurata pari al corrispettivo del Contratto, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza;
- b) Partita 2 – danni alle opere preesistenti per una somma assicurata pari al 10% della lettera a) che precede con un minimo di Euro 500.000,00;

c) Partita 3 – costi di demolizione e sgombero conseguenti a eventuali sinistri per una somma assicurata non inferiore a Euro 150.000,00.

La copertura di cui alla Sezione A dovrà coprire, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, anche i danni derivanti da:

- a) azioni di terzi (atti vandalici in genere, terrorismo, sabotaggio, furto, ecc.);
- b) cause di forza maggiore;
- c) errori di progetto e calcolo;
- d) danni da incendio, esplosione e scoppio e danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo.

La predetta copertura dovrà anche contenere la “garanzia di manutenzione” per il periodo di garanzia con decorrenza dal rilascio del Verbale di Verifica di Conformità e comunque non oltre 24 mesi dalla data di Completamento della Fornitura.

Nella *Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere* – dovrà essere prevista la copertura assicurativa per i danni causati nel corso dell'esecuzione dei lavori a persone (morte, lesioni personali) e a cose (mobili ed immobili) di terzi, ivi compresi i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i rappresentati e le cose della Committente, per un massimale assicurativo non inferiore a Euro 5.000.000,00 per tutti i sinistri che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza, con sottolimito non inferiore ad Euro 2.000.000,00.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la copertura di cui alla Sezione B dovrà coprire i danni arrecati a cavi e condutture sotterranee, nonché i danni derivanti da: vibrazione; incendio; esplosione e scoppio anche causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo; rimozione, franamento o cedimento di terreno; interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; inquinamento accidentale.

La suddetta copertura dovrà inoltre contenere la clausola di responsabilità civile incrociata e la clausola relativa alla copertura del rischio per l'esecuzione dei lavori su strade e autostrade in presenza di traffico e gli eventuali maggiori costi per lavoro straordinario, notturno e festivo.

22.9. Nella CAR dovranno essere indicati quali assicurati: l'Appaltatore, i subappaltatori, i subcontraenti, i fornitori, i consulenti, la Committente, il direttore dei lavori, il responsabile dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e tutti coloro che concorrono alla realizzazione della posa in opera oggetto del Contratto.

22.10. La CAR per il periodo di posa in opera decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24:00 del rilascio del Verbale di Verifica di Conformità e comunque non oltre 12 mesi dalla data di Completamento della Fornitura.

22.11. Ove l'importo per la posa in opera sia superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del Codice, l'Appaltatore, all'atto della emissione del Verbale di Verifica di Conformità, dovrà stipulare e consegnare alla Committente una *Polizza Decennale Postuma Indennitaria (“DPI”)*, in sostituzione della CAR, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, nonché dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi verificatisi nei dieci anni successivi al

compimento dell'opera, con decorrenza dal rilascio del Verbale di Verifica di Conformità ovvero decorsi dodici mesi dal Completamento della Fornitura. Tale polizza dovrà essere stipulata in forma "indennitaria" e dovrà includere anche una sezione di responsabilità civile verso terzi secondo quanto specificato nei commi successivi.

- 22.12. L'indennizzo contrattualmente dovuto in favore della Committente dovrà essere corrisposto a quest'ultima non appena questa lo richieda all'Appaltatore, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi e/o autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della suddetta polizza non dovrà essere inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata, mentre il limite massimo, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità della posa in opera, sarà indicato nel Contratto e non sarà in ogni caso superiore al 40% del valore dell'opera realizzata.
- 22.13. La sezione della DPI relativa alla responsabilità civile verso terzi dovrà prevedere la copertura assicurativa di dieci anni (decorrenti come sopra specificato) per i danni cagionati a terzi a seguito dell'esecuzione del Contratto, con indicazione di un indennizzo che, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità della posa in opera, sarà indicato nel Contratto, in ogni caso non inferiore ad Euro 5.000.000,00.
- 22.14. Il Contratto potrà derogare all'obbligo dell'Appaltatore di stipulare la DPI nel caso in cui i lavori da eseguire per la posa in opera (per tipologia, esecuzione ed altri elementi tecnici) non esponano a rischi che richiedano una tale copertura assicurativa, secondo la valutazione contenuta nel DRA.
- 22.15. Eventuali franchigie, scoperti e limiti inerenti le polizze elencate nel presente articolo rimarranno a totale carico dell'Appaltatore. Allo stesso modo, eventuali clausole previste nelle polizze non potranno limitare in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore, che resterà obbligato a tenere manlevata ed indenne la Committente ai sensi dell'art. 22.2.
- 22.16. Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto ("R.C.A.") con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione dei veicoli utilizzati dall'Appaltatore per l'esecuzione della Fornitura.
- 22.17. La stipula delle polizze di cui al presente articolo non limita in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti e loro dipendenti, collaboratori, ausiliari e consulenti di cui devono rispondere a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge e quindi il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 22.18. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente copia della quietanza o appendice di proroga prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.
- 22.19. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla compagnia di assicurazione anche alla Committente di ogni evento suscettibile di arrecare

danno e di ogni sinistro conosciuto o comunque segnalato in danno di persone e/o cose. La Committente provvederà ugualmente nei confronti dell'Appaltatore per le segnalazioni direttamente pervenute.

- 22.20. Il Contratto potrà derogare le disposizioni di cui al presente articolo prevedendo, in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni della Fornitura, la costituzione di diverse coperture assicurative, anche per importi inferiori ovvero di maggiore durata rispetto a quanto previsto nel presente articolo.

### **Articolo 23 - Variazioni al Contratto e Nuovi prezzi**

- 23.1. Impregiudicato quanto previsto all'art. 8 del presente Capitolato, nel corso dell'esecuzione il Contratto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice nei casi e alle condizioni ivi previste.
- 23.2. Indipendentemente da quanto previsto all'art. 23.1, la Committente ha la facoltà di introdurre variazioni al Contratto, sia in aumento che in diminuzione, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto stesso, senza che ciò possa costituire riconoscimento alcuno in favore dell'Appaltatore. In tali ipotesi l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere al Contratto così modificato agli stessi patti, condizioni e prezzi dal medesimo previsti. Resta inteso che in caso di modifica del Contratto, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione dello stesso.
- 23.3. Qualora le variazioni contrattuali di cui all'art. 23.2 comportino l'esecuzione di prestazioni non previste nel Contratto o di specie e/o qualità diverse da quelle ivi previste, per compensare dette prestazioni si procederà alla formazione di nuovi prezzi ("**Nuovi prezzi**") applicando il seguente ordine di priorità:
- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni simili previste nel Contratto;
  - b) desumendoli dai tariffari indicati dalla Committente;
  - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, sulla base di offerte formulate da parte di almeno due diversi operatori economici.
- 23.4. Gli oneri della sicurezza per le prestazioni per cui si è proceduto a determinare Nuovi prezzi verranno stimati dalla Committente.

### **Articolo 24 - Cessione dei crediti ed Eccezioni opponibili al cessionario**

- 24.1. I crediti derivanti dal Contratto possono formare oggetto di cessione. Ai fini dell'opponibilità alla Committente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Committente con le modalità di cui all'art. 35.
- 24.2. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla Committente, se questa non le rifiuta con comunicazione da trasmettere, con le modalità di cui all'art. 35, all'Appaltatore entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.
- 24.3. La Committente, a cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto.
- 24.4. La cessione dei crediti, anche debitamente autorizzata, è in ogni caso inopponibile alla Committente nei casi in cui l'Appaltatore cedente non provveda a pagare i crediti maturati dai subappaltatori. In tal caso, la Committente potrà

eccepire l'inadempimento dell'Appaltatore cedente al cessionario e provvedere a pagare direttamente i subappaltatori.

- 24.5. Qualora il credito sia vantato nei confronti della Committente da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, la cessione potrà essere effettuata unicamente dall'impresa mandataria, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 7.10.
- 24.6. Nelle ipotesi in cui l'Appaltatore sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale, la Committente sospenderà i pagamenti dei crediti vantati dall'Appaltatore e ceduti sino a quando i competenti organi non autorizzino il pagamento.

#### **Articolo 25 - Incedibilità del Contratto e subappalto – Modifiche soggettive**

- 25.1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 106, comma 1, lettera d), nn. 1) e 2), e dall'art. 110 del Codice, qualsiasi modificazione soggettiva è vietata e, ove posta in essere, comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 26.
- 25.2. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, il Contratto senza la preventiva autorizzazione della Committente, a pena di nullità della cessione stessa e risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 26.
- 25.3. L'Appaltatore può affidare in subappalto l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del Contratto, previa autorizzazione della Committente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 105 del Codice.
- 25.4. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni relative al Contratto, con la sola eccezione dei casi in cui sia stato consentito di avvalersi del subappalto.
- 25.5. È fatto obbligo all'Appaltatore di depositare il contratto di subappalto presso la Committente almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni del subappaltatore per ottenere la relativa autorizzazione, adempiendo a tutte le prescrizioni a suo carico previste dall'art. 105 del Codice, ivi inclusa la contestuale trasmissione alla Committente della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione necessari in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e tutta la documentazione necessaria per l'acquisizione della documentazione prefettizia antimafia relativa ai subappaltatori ove previsto ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("**Codice Antimafia**").
- 25.6. Qualora non rilevi motivi ostativi la Committente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, anche per un periodo di tempo superiore al termine iniziale, qualora ricorrano giustificati motivi.
- 25.7. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice oppure nei cui confronti siano accertati, o sopraggiungano dopo la stipula del contratto di subappalto, una o più misure di prevenzione di cui al Codice Antimafia oppure eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nell'ipotesi in cui sia stata emessa l'informativa antimafia dal Prefetto. A

tal fine, nei contratti di subappalto dovrà essere inserita la previsione secondo cui il contratto è risolto di diritto nel caso in cui si verifichi una delle predette verifiche diano esito positivo. In mancanza di una clausola risolutiva espressa che contempra le predette ipotesi la Committente non autorizzerà il subappalto.

- 25.8. Resta inteso che nel caso si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 25.7, con conseguente risoluzione di diritto del contratto di subappalto, i relativi pagamenti saranno sospesi.
- 25.9. In nessun caso la sostituzione dei subappaltatori per le ragioni di cui all'art. 25.7 potrà dare origine a pretese indennitarie o risarcitorie nei confronti della Committente, fatto salvo il pagamento delle prestazioni esattamente eseguite.
- 25.10. L'Appaltatore si impegna ad informare tempestivamente la Committente nel caso in cui venga a conoscenza di fatti o circostanze che comportino l'obbligo di sostituzione dei propri subappaltatori di cui all'art. 25.7, con conseguente risoluzione del contratto di subappalto, comunicando alla Committente le misure assunte per la loro sostituzione.
- 25.11. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla sostituzione del subappaltatore nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, la Committente avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 26.
- 25.12. È fatto obbligo all'Appaltatore di ottenere un'autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché nel caso in cui siano mutati i requisiti di qualificazione. Nelle ipotesi di sostituzione del subappaltatore l'Appaltatore dovrà ottenere una nuova autorizzazione.
- 25.13. L'Appaltatore deve altresì allegare al contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore.
- 25.14. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione posta a base della Procedura.
- 25.15. Il subappalto non modifica in alcun modo gli obblighi ed oneri dell'Appaltatore che rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente della corretta esecuzione del Contratto.
- 25.16. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimenti di danno o modifica delle condizioni e dei termini contrattualmente previsti.
- 25.17. I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati all'Appaltatore e nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice, direttamente al subappaltatore.

#### **Articolo 26 - Clausola risolutiva espressa**

- 26.1. La Committente deve risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice.

- 26.2. Fatti salvi gli ulteriori casi di risoluzione di diritto previsti dal Contratto e/o dal presente Capitolato, la Committente può risolvere il Contratto ex art. 1456 del Codice Civile nei casi previsti dall'art. 108, comma 1, del Codice.
- 26.3. La Committente può inoltre risolvere di diritto il Contratto ex art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
- a) mancato rispetto di uno degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 4;
  - b) sospensione nell'esecuzione del Contratto o interruzione della Fornitura da parte dell'Appaltatore in assenza di eventi di forza maggiore ai sensi dell'art. 9;
  - c) mancata comunicazione alla Committente dei nominativi dei subappaltatori o subcontraenti di cui a qualsiasi titolo l'Appaltatore si avvalga ai sensi dell'art. 9.3, lettera h);
  - d) inadempimento all'obbligo di comunicazione alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria dei tentativi di reato di cui all'art. 9.3, lettera k);
  - e) mancato reintegro della Garanzia Definitiva ai sensi dell'art. 10;
  - f) violazione di uno degli obblighi dell'Appaltatore di cui agli artt. 16 e 17;
  - g) mancato espletamento delle verifiche di cui agli artt. 16 e 17 per fatto o responsabilità dell'Appaltatore;
  - h) ove il ritardo nell'adempimento del Contratto superi il termine di cui all'art. 20.7;
  - i) ove l'ammontare complessivo delle penali superi la percentuale di cui agli artt. 20 e 21, anche cumulativamente;
  - j) mancata costituzione da parte dell'Appaltatore anche di una delle polizze assicurative di cui all'art. 22;
  - k) mancato mantenimento delle polizze assicurative di cui all' art. 22 o, comunque, al verificarsi di qualsivoglia circostanza che possa pregiudicare la validità o l'operatività delle stesse (ad es.: omesso pagamento del relativo premio, ritardato rinnovo);
  - l) cessione del Contratto senza la preventiva autorizzazione della Committente di cui all'art. 25;
  - m) affidamento in subappalto di tutto o parte del Fornitura senza la preventiva autorizzazione della Committente;
  - n) mancata sostituzione del subappaltatore nelle ipotesi di cui all'art. 25.7;
  - o) procedure concorsuali avviate nei confronti dell'Appaltatore o amministrazione controllata, concordato preventivo e liquidazione dell'Appaltatore;
  - p) in caso di modifica delle condizioni patrimoniali dell'Appaltatore tale da poter pregiudicare la capacità dello stesso di adempiere al Contratto;
  - q) applicazione di una o più misure di prevenzione, anche nei confronti dei subappaltatori, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed

integrazioni ovvero intervenuta sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) passata in giudicato;

- r) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque coinvolti nella Fornitura, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

- 26.4. Ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del Codice, quando il Responsabile Tecnico dell'Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando il credito maturato dall'Appaltatore per la Fornitura regolarmente eseguita. Il Responsabile Tecnico dell'Esecuzione formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Nel caso in cui le predette controdeduzioni non siano accoglibili, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Committente su proposta del Responsabile del Procedimento dichiara risolto di diritto il Contratto ex art. 1456 del Codice Civile.
- 26.5. In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto la Committente avrà anche diritto a tutti gli oneri derivanti dallo scioglimento del Contratto, ivi inclusa la maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la Fornitura.
- 26.6. Nei casi di risoluzione del Contratto l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro eventualmente occupate e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Committente; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Committente provvede a propria cura addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

#### **Articolo 27 - Recesso**

- 27.1. La Committente può recedere dal Contratto in qualunque momento, fatto salvo il diritto dell'Appaltatore al pagamento dei Beni accettati e delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite nonché del decimo del corrispettivo stabilito nel Contratto per la Fornitura non eseguita.
- 27.2. Il recesso è comunicato all'Appaltatore, con le modalità di cui all'art. 35, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Committente prende in consegna la Fornitura e verifica la conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite rispetto al Contratto, agli Standard Qualitativi ed alle

specifiche tecniche del settore di appartenenza della Fornitura come disciplinate dalla normativa vigente.

- 27.3. L'Appaltatore deve, entro il termine fissato dalla Committente, liberare i luoghi messi a disposizione dalla Committente da persone e/o cose (ivi inclusi i Beni non accettati); in mancanza provvederà la Committente a sua cura, ponendo i relativi costi e spese a carico esclusivo dell'Appaltatore.

#### **Articolo 28 - Accordo bonario e Transazione**

- 28.1. Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovesse avanzare pretese e/o sollevare contestazioni, queste dovranno essere formulate per iscritto e comunicate alla Committente, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi del fatto che ha dato origine alla pretesa e/o contestazione, salvo il caso in cui le contestazioni riguardino le non conformità in relazione alle quali si applicano i termini e le decadenze di cui all'art. 18.
- 28.2. Le pretese e le contestazioni dell'Appaltatore devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e la quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.
- 28.3. L'Appaltatore può chiedere l'avvio della procedura di accordo bonario di cui al presente articolo qualora, a seguito delle suddette pretese e/o contestazioni, il corrispettivo del Contratto possa variare tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento).
- 28.4. Prima dell'approvazione del Verbale di Verifica di Conformità, il Responsabile del Procedimento può chiedere l'avvio della procedura di accordo bonario indipendentemente dal valore delle proprie pretese e/o contestazioni.
- 28.5. Nelle ipotesi in cui il Contratto abbia un valore inferiore alla soglia comunitaria il Responsabile del Procedimento può scegliere se procedere direttamente alla formulazione della proposta di accordo bonario all'Appaltatore ovvero se avvalersi della procedura di cui all'art. 28.6. In ogni caso, il Responsabile del Procedimento deve verificare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie nel quadro economico del Contratto. Nel caso di mancanza di risorse, si dovrà procedere a quanto indicato all'art. 28.10.
- 28.6. Nelle ipotesi in cui il Contratto abbia un valore pari o superiore alla soglia comunitaria, il Responsabile del Procedimento procede alla nomina di un esperto a cui demandare la formulazione della proposta di accordo bonario. Contestualmente alla comunicazione all'Appaltatore dell'avvio della procedura di accordo bonario, il Responsabile del Procedimento individua una terna di nominativi tra coloro che abbiano specifica competenza in relazione all'oggetto delle pretese e contestazioni di cui all'art. 28.1, e la comunica all'Appaltatore. Nel caso in cui, nei 10 (dieci) giorni successivi, non si raggiunga l'accordo con l'Appaltatore su nessuno dei nominativi indicati, il Responsabile del Procedimento deve richiedere alla Camera Arbitrale di cui all'art. 210 del Codice l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del Contratto e comunicarla all'Appaltatore. In caso di mancata intesa sui nominativi della Camera Arbitrale, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista all'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento chiede la nomina dell'esperto alla Camera Arbitrale. Prima di procedere alla

formulazione della proposta di accordo bonario, l'esperto deve verificare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie nel quadro economico del Contratto. Nel caso di mancanza di risorse, si dovrà procedere a quanto indicato all'art. 28.10. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina e deve essere inviata contemporaneamente all'Appaltatore e alla Committente.

- 28.7. La proposta di accordo bonario, formulata dall'esperto o dal Responsabile del Procedimento, è trasmessa alla Committente e all'Appaltatore. Se la proposta è accettata dalle parti entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo bonario ha natura di transazione. In caso di rigetto della proposta ovvero di decorso del termine di 45 (quarantacinque) giorni senza che pervenga alcuna risposta anche da una sola delle parti, queste ultime saranno libere di agire per la tutela dei propri diritti.
- 28.8. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento di accordo bonario non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.
- 28.9. Qualora il Responsabile del Procedimento o l'esperto nominato rilevino la mancanza di idonee risorse finanziarie nel quadro economico del Contratto, l'accordo bonario dovrà contenere una clausola che ne sospende l'efficacia fino al reperimento delle risorse necessarie e, comunque, entro un termine non superiore a 12 (dodici) mesi.
- 28.10. Nel caso di mancato reperimento delle risorse l'accordo bonario si ha per non concluso con libertà delle parti di agire per la tutela dei propri diritti, ferma la natura non vincolante delle dichiarazioni e degli atti della procedura non conclusa.
- 28.11. Le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile, previa acquisizione da parte del Responsabile del Procedimento di un parere legale. Gli accordi transattivi dovranno essere stipulati per iscritto a pena di nullità.

#### **Articolo 29 - Foro competente**

- 29.1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Committente e l'Appaltatore riguardo il Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

#### **Articolo 30 - Trattamento dei dati personali**

- 30.1. Qualora i dati dell'Appaltatore oggetto di trattamento da parte della Committente dovessero rientrare nell'ambito di applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la Committente informa l'Appaltatore che i dati personali di quest'ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell'informativa ex articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 ("**Regolamento**") che verrà consegnata all'Appaltatore al momento della sottoscrizione del Contratto.
- 30.2. Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui il Contratto preveda che l'Appaltatore tratti, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, dati personali per conto della Committente, l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere con la stessa

apposito atto di nomina a Responsabile del trattamento secondo lo schema di atto di designazione del responsabile del trattamento posto a base della Procedura, che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

- 30.3. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al presente articolo e/o delle obbligazioni assunte ai sensi dello schema di cui al precedente comma, la Committente avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di messa in mora alcuna, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Committente.

### **Articolo 31 - Antimafia**

- 31.1. L'Appaltatore prende atto che l'affidamento del Contratto è subordinato al rispetto della vigente normativa antimafia; in particolare, nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla suddetta normativa non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze ovvero provvedimenti d'urgenza di cui alla medesima normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- 31.2. L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Committente:
- a) l'eventuale istituzione di procedimenti, successivamente alla stipula del Contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi dei soggetti di cui alla normativa antimafia;
  - b) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla conferente legislazione anche emanata successivamente alla stipula del Contratto.
- 31.3. L'Appaltatore prende atto, rinunciando espressamente a ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui all'art. 31.1, ovvero, successivamente alla stipula dei predetti atti o all'autorizzazione di un subappalto, fossero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Committente potrà revocare l'autorizzazione e recedere dal Contratto, senza preavviso. La Committente inoltre potrà escutere la Garanzia Definitiva e potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti, ivi inclusi i costi connessi alla sospensione del Contratto e all'indizione di una nuova Procedura. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun riconoscimento per mancato guadagno.

### **Articolo 32 - Trasparenza**

- 32.1. L'Appaltatore dichiara:
- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
  - b) di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso soggetti collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e, comunque, volti a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a

facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o gestione del Contratto rispetto gli obblighi ivi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

- 32.2. Qualora la Committente dovesse constatare che anche una sola delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore nel presente articolo o l'Appaltatore non dovesse rispettare gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa esclusiva dell'Appaltatore il quale sarà tenuto a risarcire la Committente di tutti i danni.

#### **Articolo 33 - Oneri e Spese**

- 33.1. Tutte le spese amministrative e fiscali relative alla formalizzazione del Contratto e agli atti e/o documenti al medesimo connessi, ivi comprese le eventuali spese di bollo e di registrazione, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
- 33.2. Gli eventuali dazi e/o spese e commissioni doganali, incluse quelle per le prestazioni di soggetti terzi (es. spedizionieri), sono a carico dell'Appaltatore.
- 33.3. Tutte le spese inerenti al Contratto, gli oneri connessi alla sua stipulazione, inclusi quelli di natura tributaria, sono a carico dell'Appaltatore.

#### **Articolo 34 - Lingua**

- 34.1. Tutta la documentazione, gli elaborati e gli atti che l'Appaltatore, per effetto del Contratto, deve consegnare alla Committente devono essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua straniera, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana.

#### **Articolo 35 - Comunicazioni e Computo dei termini**

- 35.1. Qualsiasi comunicazione tra le parti ai sensi del Contratto dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata ("P.E.C.") utilizzando i recapiti indicati nel Contratto stesso. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data della consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna (se effettuate tramite P.E.C.) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate a mezzo raccomandata A/R.
- 35.2. Con riferimento alle modalità di computo dei termini si applica la disciplina di cui all'art. 155 del codice di procedura civile. Per il computo dei termini a mesi si applica l'art. 2963, comma 4, del Codice Civile. I mesi di agosto e dicembre si computano nel termine. Per il computo dei giorni, ove non espressamente derogato, si utilizza il criterio dei giorni naturali e consecutivi. Il sabato e i giorni festivi si computano nei termini.

#### **Articolo 36 - Diritto d'uso dei documenti e del progetto**

- 36.1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 36.2, la Committente ha il diritto, senza limitazione alcuna, di utilizzare e riprodurre gratuitamente tutta la documentazione acquisita in sede di Procedura e nel corso dell'esecuzione del Contratto.

- 36.2. La Committente potrà utilizzare o riprodurre i particolari progettuali non coperti da brevetto o privativa industriale in favore dell'Appaltatore o di terzi. A tal fine l'Appaltatore si impegna, su richiesta della Committente, ad indicare i particolari progettuali coperti da brevetto o privativa industriale e le generalità del soggetto titolare di detti diritti. La mancata indicazione entro il termine indicato dalla Committente equivarrà a dichiarazione di assenza di brevetto e/o privativa e, ogni eventuale responsabilità che ne dovesse derivare sarà imputabile ad esclusivo fatto e/o colpa dell'Appaltatore.
- 36.3. L'Appaltatore si impegna a tenere totalmente manlevata ed indenne la Committente da qualsiasi pretesa di terzi titolari di diritti di proprietà intellettuale ovvero titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli, privativa e/o altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del Contratto.
- 36.4. L'Appaltatore è tenuto ad indicare nell'Offerta i mezzi, i dispositivi e/o i processi di lavorazione brevettati che lo stesso Appaltatore intenda utilizzare ai fini dell'esecuzione del Contratto, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare.
- 36.5. Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all'ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e/o altre opere dell'ingegno, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.